

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 307

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
5 ottobre 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1729/2004 della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1730/2004 della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 quanto al termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco** 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/670/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 2004, recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente austriaci del Comitato delle regioni** 4

2004/671/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2004 recante nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni** 5

2004/672/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, recante nomina di un membro titolare finlandese e di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni** 6

Commissione

2004/673/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 agosto 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica di Malta di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità [notificata con il numero C(2004) 3240]** 7

2004/674/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 settembre 2004, relativa alla partecipazione finanziaria delle Comunità ai costi sostenuti dai Paesi Bassi nel 2001 per la vaccinazione contro l'afta epizootica [notificata con il numero C(2004) 3453] ⁽¹⁾** 8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 46,0 |
| | 999 | 46,0 |
| 0707 00 05 | 052 | 88,0 |
| | 999 | 88,0 |
| 0709 90 70 | 052 | 89,5 |
| | 999 | 89,5 |
| 0805 50 10 | 052 | 71,0 |
| | 388 | 59,5 |
| | 524 | 67,2 |
| | 528 | 53,9 |
| | 999 | 62,9 |
| 0806 10 10 | 052 | 77,4 |
| | 400 | 163,7 |
| | 624 | 150,8 |
| | 999 | 130,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 052 | 85,9 |
| | 388 | 81,2 |
| | 400 | 105,4 |
| | 508 | 98,9 |
| | 512 | 108,4 |
| | 720 | 16,9 |
| | 800 | 137,8 |
| | 804 | 83,1 |
| 999 | 89,7 | |
| 0808 20 50 | 052 | 103,1 |
| | 388 | 43,0 |
| | 999 | 73,1 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 quanto al termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco⁽²⁾, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali scade ogni giovedì eccetto alcune date.
- (2) Poiché il 1° novembre, il 2 novembre e il 30 dicembre 2004 sono giorni festivi nella maggior parte degli Stati membri, per ragioni di ordine amministrativo e di sana gestione è opportuno sopprimere le gare parziali il cui termine ultimo scade il 4 novembre 2004 e il 30 dicembre 2004.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2004.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1185/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 22 luglio 2004, il 5 agosto 2004, il 19 agosto 2004, il 2 settembre 2004, il 4 novembre 2004, il 23 dicembre 2004, il 30 dicembre 2004, il 24 marzo 2005, il 5 maggio 2005 e il 26 maggio 2005.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1410/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 13).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO,
dell'8 giugno 2004,
recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente austriaci del Comitato delle
regioni
(2004/670/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. Jörg HAIDER, membro titolare, del sig. Adam UNTERRIEDER, comunicata al Consiglio in data 10 maggio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni:

a) quale membro titolare:

il sig. Jörg HAIDER

Landeshauptmann

b) quale membro supplente:

il sig. Josef MARTINZ

in sostituzione del sig. Adam UNTERRIEDER

per la restante durata del mandato in causa, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2004
recante nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2004/671/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Rolf BÖHME, dimissioni comunicate al Consiglio in data 17 novembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Bärbel DIECKMANN, Oberbürgermeisterin (Bonn), è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Rolf BÖHME per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2004****recante nomina di un membro titolare finlandese e di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni**

(2004/672/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Markku KAUPPINEN, comunicate al Consiglio in data 10 maggio 2004, e un seggio di membro supplente del medesimo comitato è divenuto vacante in seguito alla proposta di nominare il Sig. Ossi MARTIKAINEN membro titolare,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a) quale membro titolare:

il Sig. Ossi MARTIKAINEN,

Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja

in sostituzione del Sig. Markku KAUPPINEN

b) quale membro supplente:

la Sig.ra Auli HYVÄRINEN,

Keminmaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen

in sostituzione del Sig. Ossi MARTIKAINEN

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

relativa ad una richiesta della Repubblica di Malta di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità

[notificata con il numero C(2004) 3240]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2004/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2004, la Repubblica di Malta ha comunicato alla Commissione che intendeva applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità.
- (2) La misura in oggetto è una misura generale d'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA.
- (3) Dato che la rete elettrica di Malta è piccola e isolata, non vi è alcun rischio di distorsione della concorrenza. Attualmente Malta non utilizza il gas naturale, non disponendo di alcuna rete o interconnessione di gas.
- (4) Inoltre, le norme IVA in merito al luogo di cessione di elettricità, fissate nella sesta direttiva 77/388/CEE, sono state modificate dalla direttiva 2003/92/CE⁽³⁾. La cessione di elettricità nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, è tassata nel luogo in cui l'acquirente utilizza e consuma effettivamente i beni

in modo da garantire che l'imposizione avvenga nel paese in cui si effettua il consumo.

- (5) Trattandosi di una misura generale, che non prevede eccezioni, non esiste il rischio che si verifichino distorsioni di concorrenza. Essendo pertanto soddisfatta la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della predetta direttiva, Malta deve potere applicare la misura in oggetto dal momento della notifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta può applicare la misura comunicata con lettera del 18 giugno 2004, relativa all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle forniture di elettricità, a prescindere dalle condizioni di produzione e di fornitura.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

relativa alla partecipazione finanziaria delle Comunità ai costi sostenuti dai Paesi Bassi nel 2001 per la vaccinazione contro l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2004) 3453]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Comunità ai costi operativi sostenuti per l'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A partire dalla conferma ufficiale della presenza dell'afta epizootica nel 2001, i Paesi Bassi hanno segnalato di aver attuato immediatamente le misure di lotta da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia, a norma del disposto della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica⁽²⁾, al fine di ottenere un contributo finanziario della Comunità in vista dell'eradicazione della malattia in applicazione della decisione 90/424/CEE.

(2) In virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione⁽³⁾, è stato accordato un contributo finanziario della Comunità per indennizzare i proprietari costretti ad abbattere i loro animali nel quadro delle misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica apparsi nel 2001.

(3) La decisione 2003/182/CE della Commissione⁽⁴⁾, ha previsto inoltre una partecipazione finanziaria della

(4) In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/246/CE della Commissione, del 27 marzo 2001, che fissa le condizioni in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE⁽⁵⁾, i Paesi Bassi sono stati autorizzati a ricorrere alla vaccinazione soppressiva alle condizioni stabilite nell'allegato di detta decisione.

(5) In virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/279/CE, che modifica la decisione 2001/246/CE, i Paesi Bassi possono inoltre decidere di ricorrere alla vaccinazione preventiva nel quadro delle decisioni di cui agli allegati di detta decisione.

(6) La vaccinazione degli animali va considerata come uno strumento addizionale ed essenziale per evitare la propagazione dell'afta epizootica, nonché per combattere ed eradicare tale malattia.

(7) Occorre pertanto che l'Unione europea contribuisca alle spese sostenute dai Paesi Bassi per l'esecuzione di tale operazione.

(8) Il 21 marzo 2003, i Paesi Bassi hanno presentato una domanda relativa alle spese operative sostenute per l'eradicazione dell'afta epizootica. Tali spese includevano anche i costi della vaccinazione degli animali.

(9) Conformemente ai dati forniti dai Paesi Bassi, sono stati iniettati 380 150 vaccini, i costi d'acquisto del vaccino e di modifica della sua composizione ammontano a 0,39 EUR per dose, le spese sovvenzionabili per il personale impiegato allo scopo specifico ammontano a 608 826 EUR e l'importo sovvenzionabile per il materiale corrente di laboratorio ammonta a 513 726 EUR.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3) GU L 230 del 28.8.2001, pag. 8.

(4) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 19.

(5) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2001/279/CE (GU L 96 del 6.4.2001, pag. 19).

- (10) Dai rapporti e dalla richieste presentate dai Paesi Bassi risulta che la vaccinazione è stata effettivamente realizzata.
- (11) In applicazione della decisione 90/424/CEE, la partecipazione finanziaria a tale operazione ammonta al 60 % delle spese ammissibili. La partecipazione dell'UE ai costi di vaccinazione contro l'afta epizootica deve pertanto ammontare a 762 487 EUR.
- (12) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie adottate conformemente alle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo di garanzia e di orientamento agricolo. Per il controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (13) Le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un aiuto finanziario della Comunità ai Paesi Bassi

Ai Paesi Bassi sarà versato un importo pari a 762 487 EUR come contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per la vaccinazione degli animali in applicazione della decisione 2001/246/CE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.